

**Progetto di Codice ReNEUAL del procedimento
amministrativo dell'Unione Europea**
Revisioni del 2026 relative ai procedimenti automatizzati

**Introduzione alle revisioni del 2026 /
Libro III – Decisioni individuali**

Gruppo di redazione delle revisioni del 2026:
Martina Conticelli, Paul Craig, Deirdre Curtin,
Giacinto della Cananea, Diana-Urania Galetta, Herwig C. H. Hofmann,
Joana Mendes, Oriol Mir, Jens-Peter Schneider, Ulrich Stelkens,
Marek Wierzbowski, Jacques Ziller

Libro III – Decisioni individuali

A. Introduzione alla revisione del 2026 del Libro III relative ai procedimenti automatizzati

La *ratio* che nel 2026 ha suggerito di intervenire sul Libro III delle Regole Modello, introducendo novità in materia di procedure automatizzate, è già ampiamente illustrata nell'introduzione al Libro I. Il principio fondamentale è formulato nella versione novellata della seconda frase dell'articolo III-3(1), che riprende la lettera del preambolo modificato delle Regole Modello: gli obblighi e i diritti procedurali previsti dalle Regole Modello **non devono risultare compromessi** nei procedimenti automatizzati. Sulla base di questo principio, si è deciso di **intervenire solamente** laddove e per quanto fosse necessario per adeguare la disciplina della disciplina dei diritti o degli obblighi procedurali, maggiormente interessati dalla automatizzazione delle procedure. Le modifiche hanno coinvolto **gli articoli III-3 (1) e 6, III-4(2)(h), III-5(3)(d) e (5), III-7(2), III-8(1)(g-i), III-10(1 bis), III-22(6) e (7), III-25(4), III-29(3), e III-31(3).**

- (1) L'intervento di maggiore rilievo e novità nel Libro III ha riguardato il **nuovo articolo III-3 bis**, che introduce una fase preventiva di valutazione e **autorizzazione** a valle del ricorso ad un **sistema di processo decisionale automatizzato** (per i dettagli si vedano le spiegazioni relative all'articolo III-3 bis).

B. Le Regole Modello¹

Capitolo I: Disposizioni generali

III-1 Ambito di applicazione

- (1) Il Libro III si applica ai procedimenti amministrativi con i quali un'autorità dell'UE predispone e adotta una decisione, così come definita all'articolo III-2.
- (2) Il Libro III si applica ai procedimenti amministrativi con i quali un'autorità di uno Stato Membro predispone e adotta una decisione, così come definita all'articolo III-2, qualora le norme settoriali dell'UE o il diritto del rispettivo Stato Membro lo rendano applicabile.

III-2 Definizioni

Si intende per:

- (1) «decisione», l'azione amministrativa diretta a uno o più soggetti identificati, pubblici o privati, adottata unilateralmente da un'autorità dell'UE, ovvero da un'autorità di uno Stato Membro nei casi in cui si applichi l'articolo III-1(2), per definire uno o più casi concreti con effetto giuridicamente vincolante;
- (2) «autorità pubblica», ai fini del Libro III, un'autorità dell'UE, e un'autorità di uno Stato Membro alle condizioni specificate nell'articolo III-1(2);
- (3) «parte», il destinatario della decisione prevista e altre persone cui da essa deriva un pregiudizio e richiedono di essere coinvolte nel procedimento. Le norme settoriali dell'UE possono attribuire la qualifica di parte a persone alle quali non derivi pregiudizio;
- (4) «pubblico interessato», ai fini dell'articolo III-25, qualunque persona fisica o giuridica, associazione, organizzazione o gruppo che manifesti il suo interesse in un procedimento amministrativo;

¹ Le disposizioni aggiunte alla [versione 2014 del ReNEUAL Model Rules Book I](#) sono evidenziate. Il nostro lavoro si è basato sulla versione inglese delle Model Rules pubblicata dalla Oxford University Press nel 2017, che include alcune piccole modifiche rispetto alla versione originariamente pubblicata online nel 2014.

- (5) «ispezione», controllo in loco svolto al fine di raccogliere informazioni;
- (6) «funzionario responsabile», l'agente amministrativo incaricato dall'autorità pubblica della gestione del procedimento amministrativo

(7) Per «sistema decisionale automatizzato» si fa riferimento ad un sistema di elaborazione automatizzata dei dati che adotta una decisione senza previo intervento umano (decisione completamente automatizzata) o che influenza in modo sostanziale il processo decisionale umano (decisione semi-automatizzata).

(8) Per «procedimento automatizzato» si fa riferimento ad un procedimento amministrativo, ai sensi dell'Articolo I-4(8), in cui l'atto amministrativo è adottato da un sistema di trattamento automatizzato dei dati (procedimento completamente automatizzato) o è sostanzialmente influenzato da tale sistema (procedimento semi-automatizzato).

Capitolo 2. Avvio e gestione del procedimento

III-3 Obbligo generale di equità e imparzialità nell'adozione delle decisioni

(1) Ogni persona ha il diritto a veder gestiti i propri affari dalle autorità pubbliche in modo imparziale, equo ed entro un lasso di tempo ragionevole, in conformità alle presenti Regole Modello. Gli obblighi e i diritti procedurali previsti dalle presenti Regole Modello non devono risultare compromessi nei procedimenti automatizzati.

(2) Il funzionario responsabile, così come definito all'articolo III-7, deve comunicare al proprio superiore qualunque interesse finanziario o familiare che possa avere in una decisione e non potrà prender parte alla sua adozione.

(3) Il funzionario responsabile deve comunicare qualunque altro possibile conflitto di interessi al proprio superiore, il quale deve escludere il funzionario dalla decisione quando risulti compromesso l'imparziale e obiettivo esercizio della sua funzione.

(4) Qualsiasi parte può richiedere che il funzionario responsabile in conflitto di interessi non prenda parte all'assunzione della decisione. Tale richiesta deve essere formulata non appena possibile, motivata e presentata per iscritto. Il superiore del funzionario, dopo averlo sentito, decide in merito alla sua esclusione dall'adozione della decisione.

(5) Qualunque altra persona che prenda parte a una decisione per conto di un'autorità pubblica sarà soggetta, *mutatis mutandis*, agli obblighi riportati ai precedenti paragrafi da 2 a 4.

(6) La responsabilità della decisione completamente o semi-automatizzata resta in capo alle autorità competenti. Nell'eventualità in cui il sistema di decisione automatizzata sia fornito da terzi, l'autorità competente è tenuta ad adottare misure a garanzia del rispetto degli obblighi disciplinati dalle Regole Modello.

III-3a Utilizzo di sistemi di decisione automatizzata

(1) Il ricorso ad un sistema di decisione automatizzato deve essere espressamente autorizzato dall'autorità competente. L'autorizzazione deve essere pubblicata, ai sensi dell'articolo III-4 e deve riportare:

- (a) la descrizione della struttura e del funzionamento del programma, nonché dei dati utilizzati per la relativa configurazione e per il meccanismo di auto-apprendimento, con l'eccezione di quelle informazioni la cui divulgazione potrebbe compromettere lo scopo della stessa procedura o minacciare la sicurezza informatica,
- (b) l'autorità responsabile della gestione, della vigilanza, e del controllo di qualità nonché, se del caso, della revisione del sistema.

(2) Il ricorso ad un sistema di decisione automatizzato può essere autorizzato solo dopo attenta valutazione, finalizzata ad accertare che tale sistema:

- (a) raggiunga un adeguato livello di accuratezza, robustezza, interoperabilità e sicurezza informatica,
- (b) rispetti i requisiti sostanziali e procedurali applicabili,
- (c) sia sottoposto ad un adeguato controllo umano ai sensi degli articoli III-7(2), e III-8(1)(i),

Laddove opportuno, l'amministrazione è tenuta ad avviare una consultazione pubblica a tale riguardo.

(3) Successivamente al suo utilizzo, il sistema deve essere sottoposto a valutazione accurata.

(4) Nel caso di un sistema ad alto rischio ai sensi del regolamento UE sull'intelligenza artificiale, il relativo utilizzo da parte delle autorità pubbliche è sottoposto agli obblighi previsti da tale fonte normativa. L'amministrazione che se ne avvalga deve garantire che il fornitore abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti dallo stesso regolamento. Le condizioni disposte ai paragrafi 1 e 2 si considerano

in tal caso soddisfatte attraverso il rispetto dei requisiti posti dal regolamento UE sull'intelligenza artificiale.

(5) La verifica in ordine al rispetto da parte delle amministrazioni UE delle disposizioni di cui ai paragrafi che precedono è affidata ad un organismo indipendente dell'UE.

III-4 Informazioni *on line* sui procedimenti esistenti

(1) Ogni qualvolta sia possibile e ragionevole, le autorità pubbliche promuovono l'erogazione online di informazioni generali aggiornate sui procedimenti amministrativi esistenti. Deve essere data priorità ai procedimenti su istanza di parte.

(2) Tali informazioni potranno includere, tra le altre cose:

- (a) un collegamento alla legislazione applicabile nella versione consolidata;
- (b) una breve spiegazione dei principali requisiti giuridici e la relativa interpretazione amministrativa;
- (c) una descrizione dei principali passaggi procedurali;
- (d) l'indicazione dell'autorità competente per l'adozione della decisione finale;
- (e) l'indicazione del termine di adozione della decisione;
- (f) l'indicazione dei mezzi di ricorso disponibili;
- (g) un collegamento ai formulari che le parti possono utilizzare nelle loro comunicazioni con l'autorità pubblica nell'ambito del procedimento;
- (h) l'indicazione, ove rilevante, che la decisione finale è adottata mediante una procedura completamente o semi-automatizzata, e riferimenti alle informazioni richieste dall'articolo III-3a(1), oltre al link alla banca dati dei sistemi ad alto rischio istituita da regolamento UE sull'intelligenza artificiale per questo tipo di sistemi.

(3) Le informazioni devono essere offerte in modo chiaro e semplice. L'accesso deve essere gratuito.

(4) La Commissione europea deve stimolare l'adozione delle migliori prassi nell'erogazione di informazioni on-line e a tal fine potrà formulare raccomandazioni

III-5 Avvio

(1) I procedimenti amministrativi possono essere avviati d'ufficio o su istanza di parte.

(2) L'avvio d'ufficio di un procedimento amministrativo deve essere notificato alle parti. La notifica può avvenire in una fase successiva se rischia di pregiudicare l'indagine sul caso. La notifica può essere omessa quando l'adozione immediata della decisione sia strettamente necessaria per ragioni di interesse pubblico o quando dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio.

(3) La notifica deve indicare:

- (a) il numero di protocollo;
- (b) il riferimento alla ragione giustificatrice dell'avvio del procedimento;
- (c) il nome e le informazioni di contatto del funzionario responsabile del procedimento;
- (d) le informazioni specificate alle lettere (c), (d), (e), (f) e (h) dell'articolo III-4(2),
- (e) l'indirizzo del sito web citato all'articolo III-4 qualora esista tale sito web.

(4) Una volta che il procedimento amministrativo è stato avviato, l'autorità competente deve adottare una decisione finale entro il termine stabilito all'articolo III-9.

(5) I procedimenti che possono avere un effetto sfavorevole sulle parti possono essere avviati sulla base dei risultati di un sistema di trattamento automatizzato dei dati solo se tale sistema è stato autorizzato in conformità dell'articolo III-3a

III-6 Norme speciali per i procedimenti a istanza di parte

(1) Le istanze non devono essere soggette a inutili requisiti formali e documentali e possono essere presentate per iscritto all'autorità competente, di persona, per posta o per via telematica.

(2) Le istanze indirizzate o trasmesse a un servizio non competente devono essere trasferite senza ritardo al servizio competente se entrambi appartengono alla medesima autorità pubblica. Il servizio che ha originariamente ricevuto la richiesta deve notificare tale trasferimento al richiedente e riportare le informazioni di contatto del servizio cui è stato trasferito il fascicolo. In altri casi, ove sia possibile e ragionevole, le richieste saranno rinviate al richiedente con indicazione dell'autorità competente.

(3) Verrà data conferma scritta della ricezione delle istanze nel minor tempo possibile. L'avviso di ricevimento deve indicare le informazioni elencate alle lettere (a), (c), (d) ed (e) dell'articolo III-5(3). Qualora l'istanza contenga vizi, l'avviso dovrà specificare tali vizi o i documenti mancanti e indicare un termine appropriato per effettuare le correzioni necessarie o produrre i documenti mancanti. Le istanze insensate o palesemente infondate possono essere rifiutate come inammissibili tramite l'avviso di ricevimento, riportando una breve descrizione delle motivazioni. Non è necessario inviare un avviso di ricevimento nel caso in cui lo stesso istante presenti successive richieste ritenute improcedibili in quanto ripetitive.

(4) Ove il numero di istanze da esaminare sia limitato o si tratti di un procedimento competitivo, si applicano, *mutatis mutandis*, le regole del Libro IV, Capitolo 2, Sezione 3.

III-7 Il funzionario responsabile

(1) Quando avvia un procedimento amministrativo, l'autorità pubblica nomina un funzionario responsabile, il quale sarà incaricato della sua gestione in conformità all'articolo III-3(2)(3), dovrà rispettare i diritti contenuti nell'articolo III-8(1) e tenere un fascicolo apposito contenente tutte le informazioni e tutti i documenti prodotti.

(2) Nei procedimenti automatizzati, il funzionario responsabile deve inoltre assistere gli interessati, con riguardo ai diritti di cui agli articoli III-8(1)(i), e III-10(1a).

III-8 Gestione dei procedimenti e diritti procedurali

(1) Relativamente alla gestione del procedimento, le parti avranno i seguenti diritti:

- (a) di ricevere, in modo veloce, chiaro e comprensibile, informazioni su tutte le questioni relative al procedimento;
- (b) di comunicare con l'autorità e portare a termine, ove possibile e appropriato, tutte le formalità procedurali a distanza e per via telematica, incluso il mezzo della videoconferenza;
- (c) di usare una qualunque delle lingue ufficiali dell'UE in conformità all'articolo III-31;
- (d) di ricevere notifica di tutte le fasi procedurali e le decisioni che possono interessarle, in conformità all'articolo III-33;
- (e) di farsi rappresentare da un avvocato o altra persona di loro scelta avente capacità giuridica;

- (f) di pagare solo le spese ragionevoli e proporzionate al costo del procedimento in questione.
- (g) di essere informato dell'utilizzo di un sistema automatizzato di trattamento di dati in tutti i casi in cui questo non sia evidente;
- (h) di essere informati, ai sensi dell'articolo III-4, paragrafo 2, lettera h), quando sono oggetto di una decisione completamente o semi-automatizzata;
- (i) di richiedere l'intervento umano per procedere alla correzione di eventuali errori commessi nel corso di un procedimento completamente automatizzato, indipendentemente dalla possibilità di ricorso giurisdizionale ovvero di procedimenti di secondo grado.

(2) Fermi restando i mezzi di ricorso legali già disponibili, le parti hanno il diritto di ricorrere contro il funzionario incaricato, l'autorità che adotta la decisione o qualunque altro funzionario prenda parte al procedimento, qualora essi, con dolo o colpa, non ottemperino ai propri obblighi previsti dalle presenti Regole Modello.

(3) Ove il numero di persone che hanno subito pregiudizio sia elevato e l'effetto pregiudizievole sia per tutte il medesimo o molto simile, esse potranno scegliere uno o più rappresentanti tra il gruppo che ha subito pregiudizio affinché operino come parti. Nel caso in cui il gruppo dei soggetti che hanno subito pregiudizio non opti per questa possibilità, l'autorità pubblica potrà esigere la nomina, entro un ragionevole lasso di tempo, di un rappresentante comune qualora, se così non accadesse, la regolare esecuzione del procedimento amministrativo risultasse compromessa. Qualora queste persone non rispettassero il termine fissato, l'autorità potrà nominare d'ufficio un rappresentante comune.

(4) Le norme settoriali dell'UE possono prevedere un numero determinato di persone a cui è stato arrecato pregiudizio ai fini del paragrafo 3.

III-9 Termini per la conclusione del procedimento

(1) L'autorità pubblica deve adottare la propria decisione entro un lasso di tempo ragionevole e senza ritardi. I termini sono fissati dalla normativa settoriale applicabile. Qualora non sia fissato alcun termine nelle norme che disciplinano il procedimento specifico per il caso di specie, il termine per l'adozione della decisione è di tre mesi.

(2) Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza completa oppure dalla data dell'avvio d'ufficio.

(3) Qualora la complessità o altri ostacoli impediscano l'esame del caso entro il termine fissato, le parti ne verranno informate e la decisione verrà presa nel più

breve tempo possibile. L'autorità deve informare le parti per iscritto, indicando i motivi della proroga e, se possibile, il tempo previsto per l'adozione della decisione. Ciò non pregiudica le eventuali restrizioni previste per la proroga della durata dei procedimenti nel diritto settoriale dell'UE.

(4) Il diritto settoriale dell'UE deve prevedere le conseguenze derivanti dalla violazione del termine di conclusione del procedimento.

Capitolo 3. Raccolta di informazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

III-10 Principio di indagine

(1) Quando assume decisioni, l'autorità pubblica deve indagare il caso in modo attento e imparziale. Essa deve prendere in considerazione i fattori rilevanti, inclusi quelli che operano a favore delle parti, e dare a ciascuno di essi il peso adeguato nella decisione, escludendo dalla propria considerazione qualunque elemento irrilevante. L'autorità pubblica deve, dopo averle debitamente considerate, usare le prove che ritiene necessarie per accertare i fatti del caso.

(1a) Se un fattore rilevante ai fini della decisione non può essere preso in adeguata considerazione a causa della configurazione del sistema automatizzato utilizzato, l'autorità pubblica è tenuta a seguire una procedura non automatizzata. In tal caso, il passaggio alla procedura non automatizzata può essere richiesto da qualsiasi persona interessata.

(2) Alle condizioni esposte agli articoli III-11 e III-12 o in altre disposizioni di diritto comunitario, l'autorità pubblica può:

- a) raccogliere informazioni di qualunque tipo;
- b) ascoltare le prove delle parti, di testimoni e periti o raccogliere dichiarazioni inviate dalle parti, come pure da periti e testimoni, per iscritto o in formato elettronico;
- c) ottenere documenti e registrazioni;
- d) alle condizioni esposte all'articolo III-16, visitare e ispezionare i locali interessati.

(3) Gli articoli da VI-21 a VI-22 si applicano alle informazioni fornite da un'autorità pubblica a un'altra autorità pubblica.

III-11 Indagini su richiesta

(1) Per ottemperare agli obblighi di indagine previsti dal diritto settoriale dell'UE, l'autorità pubblica può richiedere che una parte venga interrogata o fornisca tutte le informazioni necessarie.

(2) Ferme restando le conseguenze esposte nelle frasi 3 e 4 dell'articolo III-13(1), la parte può rifiutarsi di ottemperare a tale richiesta. Qualora la parte acconsenta a essere interrogata o a fornire informazioni, essa non può fornire informazioni inesatte o fuorvianti. Gli avvocati debitamente autorizzati ad agire potranno fornire le informazioni per conto dei propri clienti. Questi ultimi rimarranno totalmente responsabili nel caso in cui le informazioni fornite risultino inesatte o fuorvianti.

(3) Quando invia una richiesta di informazioni a una parte, l'autorità pubblica deve indicare la base giuridica e lo scopo della richiesta, specificare le informazioni richieste e fissare il termine entro il quale devono essere fornite le informazioni, e indicare le sanzioni previste dal diritto UE applicabile nel caso in cui le informazioni fornite siano inesatte o fuorvianti.

(4) L'autorità dell'UE dovrà, senza indugio, inoltrare una copia della richiesta all'autorità competente dello Stato Membro nel cui territorio si trova la sede della parte e alle autorità competenti degli altri Stati Membri il cui territorio è interessato da tale richiesta. Nel caso dell'interrogatorio, lo Stato Membro in cui ha luogo l'interrogatorio può richiedere che i propri funzionari assistano i funzionari e gli altri accompagnatori autorizzati dall'autorità dell'UE nell'esecuzione dell'interrogatorio.

(5) Le regole del paragrafo 4 si applicano anche nel caso di una richiesta da parte dell'autorità di uno Stato Membro se il destinatario si trova in un altro Stato Membro. Lo Stato Membro coinvolto può rifiutare l'interrogatorio da parte delle autorità di un altro Stato Membro, nel qual caso diventano applicabili le regole sulla mutua assistenza esposte nel Libro V.

(6) Quando il diritto settoriale UE conferisce alla pubblica autorità il potere di interrogare una persona che non è una parte ed essa acconsente a essere interrogata al fine di raccogliere informazioni sull'argomento di un'indagine, si applicano, *mutatis mutandis*, le regole procedurali di questo articolo.

III-12 Indagini su decisione vincolante

(1) Quando il diritto settoriale dell'UE conferisce alla pubblica autorità il potere di indagare sulla base di una decisione vincolante, si applicano le regole procedurali esposte in questo articolo. Le parti o i loro rappresentanti dovranno fornire le informazioni richieste. Esse non potranno fornire informazioni inesatte o fuorvianti.

(2) Si applicano, *mutatis mutandis*, le regole procedurali esposte agli articoli da III-11(2) frase 3 a III-11(5). In aggiunta agli obblighi definiti all'articolo III-11(3), l'autorità competente deve indicare le conseguenze legali della mancata risposta a una decisione vincolante.

III-13 Obblighi di cooperazione delle parti

(1) Le parti devono collaborare all'accertamento dei fatti del caso. In particolare, esse devono dichiarare i fatti e le prove così come sono noti ad esse e come ci si può ragionevolmente attendere che siano da esse rappresentati. Qualora un partecipante ometta di dichiarare tali fatti, la decisione finale verrà presa sulla base delle informazioni disponibili. L'autorità pubblica è tenuta a condurre indagini supplementari d'ufficio solamente se è evidente che sussistono altre prove o elementi da indagare. Sussiste un obbligo più ampio di collaborazione nell'accertamento dei fatti e in particolare l'obbligo di comparire personalmente o di rilasciare una dichiarazione solamente nei casi in cui ciò venga specificamente richiesto dalla legge.

(2) Nei procedimenti a istanza di parte in conformità all'articolo III-6(3), l'istante deve fornire, in forma idonea, le informazioni specificate nel diritto dell'UE. Qualora l'istante richieda ciò ancor prima di presentare l'istanza, l'autorità pubblica si deve pronunciare sulle informazioni che l'istante deve fornire. Prima di dare il proprio parere, l'autorità pubblica deve consultare autorità del caso in conformità agli articoli III-26 e III-27. Il fatto che l'autorità pubblica abbia rilasciato un proprio parere ai sensi del presente paragrafo non le preclude di richiedere successivamente all'istante di fornire ulteriori informazioni. Qualunque autorità pubblica detenga informazioni rilevanti deve metterle a disposizione dell'istante su sua specifica richiesta e a condizione che non ci si possa ragionevolmente attendere che l'istante ottenga da sé tali informazioni.

III-14 Diritto a non fare dichiarazioni contro di sé, riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente e segreto professionale

(1) Qualora sia responsabilità delle autorità pubbliche determinare una violazione del diritto dell'UE e tale violazione possa comportare una sanzione

amministrativa, tali autorità pubbliche sono tenute a rispettare il diritto della parte privata a non fare dichiarazioni *contra se*, nonché il segreto professionale del suo avvocato.

(2) Qualora il diritto a non fare dichiarazioni *contra se* e il segreto professionale dell'avvocato cui si è fatto riferimento al paragrafo 1 siano stati violati nel corso della raccolta di informazioni, le informazioni non possono essere utilizzate come prove nei procedimenti da parte delle autorità pubbliche se la violazione dei diritti procedurali può aver influito sul contenuto della decisione.

III-15 Testimoni e periti

(1) I testimoni e i periti sono tenuti a rilasciare una dichiarazione o preparare pareri se la legge lo richiede specificamente.

(2) Le parti possono proporre testimoni e periti.

Sezione 2. Ispezioni

III-16 Poteri di ispezione delle autorità pubbliche

(1) Fatti salvi i controlli *in loco* svolti dagli Stati Membri in conformità al proprio diritto nazionale, le autorità dell'UE hanno il potere di ispezionare i locali:

- (a) ove ad esse siano stati conferiti i necessari poteri di ispezione nell'atto legislativo corrispondente e
- (b) ove sia necessario per l'adempimento dei loro doveri ai sensi del diritto dell'UE.

(2) Ove il diritto dell'UE preveda un potere o un dovere di ispezione in capo a un'autorità pubblica, esso deve specificare i modi in cui deve essere esercitato tale potere o dovere. Un potere o dovere di ispezione può tra l'altro, includere i seguenti poteri:

- (a) cercare, esaminare e fare o procurarsi copie o estratti di documenti;
- (b) chiedere spiegazioni;
- (c) prelevare campioni;
- (d) scambiare informazioni raccolte in un'ispezione alle condizioni definite nel Libro VI;
- (e) apporre i sigilli su locali o documenti.

(3) Per consentire all'autorità pubblica di eseguire le ispezioni, ad essa dovrà essere garantito l'accesso ai locali, ai terreni o ai mezzi di trasporto interessati. I soggetti coinvolti devono collaborare con i funzionari dell'UE per le indagini.

III-17 Obblighi degli ispettori

(1) Le autorità pubbliche devono garantire che i propri ispettori agiscano in conformità al diritto dell'UE e in particolare che rispettino la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e ottemperino alle disposizioni dell'UE e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

(2) Gli ispettori e le altre persone autorizzate possono esercitare i propri poteri solamente previa esibizione di un'autorizzazione scritta che ne dimostri l'identità e la qualifica, unitamente alla notifica prevista dall'articolo III-5(3) o a una copia di essa. A meno che non sia diversamente stabilito dal diritto dell'UE, gli ispettori devono rispettare le regole procedurali nazionali applicabili in materia, a condizione che esse siano conformi al diritto dell'UE.

(3) Le autorità pubbliche devono porre in essere tutte le misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nel corso di un'ispezione.

(4) Qualora le autorità pubbliche decidano di eseguire ispezioni ai sensi del diritto dell'UE, esse devono garantire che non siano contemporaneamente svolte ispezioni analoghe in relazione ai medesimi fatti da parte di altri funzionari dell'UE o funzionari dello Stato Membro.

(5) Gli ispettori devono redigere una relazione contenente i risultati dell'ispezione, la quale verrà inclusa nel fascicolo.

III-18 Obblighi di leale cooperazione durante le ispezioni svolte dalle autorità dell'UE

(1) Ove un'ispezione condotta da un'autorità dell'UE sia richiesta o autorizzata dal diritto dell'UE, essa deve essere predisposta e condotta in stretta collaborazione con le autorità dello Stato Membro interessato. A tal fine, i funzionari dello Stato Membro interessato possono partecipare all'ispezione, a meno che non sia lo stesso Stato Membro a essere soggetto a ispezione e la partecipazione dei suoi funzionari sia suscettibile di compromettere lo scopo dell'ispezione.

(2) Prima di effettuare una simile ispezione in uno Stato Membro, le autorità dell'UE devono informarne le autorità dello Stato Membro in tempo utile, a meno che non sia lo stesso Stato Membro a essere soggetto a ispezione e la notifica sia suscettibile di compromettere il buon esito dell'ispezione.

(3) Ove le autorità dell'UE conducano tale ispezione, esse devono informare le autorità dello Stato Membro dei risultati di tali ispezioni. Gli ispettori devono garantire che, nella redazione delle loro relazioni, si tenga conto dei requisiti procedurali stabiliti dal diritto nazionale dello Stato Membro interessato. Le relazioni così predisposte costituiranno prove ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato Membro in cui vengono utilizzate, nel medesimo modo e alle stesse condizioni in cui vengono trattate le relazioni amministrative stilate dagli ispettori amministrativi nazionali. Ove un'ispezione sia condotta congiuntamente, ai sensi del paragrafo 1, gli ispettori nazionali che hanno preso parte all'operazione sono tenuti a controfirmare la relazione redatta dagli ispettori dell'UE.

(4) Salvo il consenso dello Stato Membro interessato, le autorità dell'UE possono chiedere l'assistenza di funzionari di altri Stati Membri e chiedere a organismi esterni, che agiranno sotto la propria responsabilità, di fornire assistenza tecnica. Le autorità dell'UE devono assicurarsi che tali funzionari e organismi garantiscano la necessaria competenza tecnica, indipendenza, osservanza del segreto professionale e siano soggetti ai medesimi obblighi professionali di imparzialità a cui sono tenuti i funzionari dell'UE. Qualora richiedano tale assistenza esterna, le autorità dell'UE resteranno comunque responsabili di qualunque cattiva condotta o danno causato da tali funzionari od organismi nel corso dell'ispezione. Le autorità dell'UE devono informare lo Stato Membro interessato, in tempo utile e per iscritto, dell'identità di questi funzionari e organismi.

(5) In conformità all'obbligo di leale cooperazione, lo Stato Membro sul cui territorio ha luogo un'ispezione richiesta o autorizzata ai sensi del diritto dell'UE deve fornire tutta l'assistenza necessaria richiedendo, ove appropriato, l'assistenza della polizia o di forze dell'ordine equipollenti in modo tale da permettere lo svolgimento dell'ispezione. Qualora tale assistenza necessiti di autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria ai sensi del diritto dello Stato membro interessato, tale autorizzazione dovrà essere richiesta. Detta autorizzazione potrà anche essere richiesta a titolo di misura precauzionale.

(6) Ove venga richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale deve garantire l'autenticità dell'autorizzazione per l'ispezione e che le misure coercitive previste non sono né arbitrarie né eccessive in relazione all'oggetto dell'ispezione. Nell'assoggettare le misure coercitive al controllo di

proporzionalità, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alle autorità dell'UE, direttamente o tramite l'autorità dello Stato Membro, spiegazioni dettagliate sui motivi per i quali si sospetta una violazione del diritto dell'UE, la gravità della violazione sospettata e la natura del coinvolgimento del soggetto sottoposto a ispezione. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non potrà mettere in discussione la necessità di condurre l'ispezione, né richiedere che le vengano fornite informazioni nel fascicolo assemblato.

III-19 Partecipazione delle autorità dell'UE alle ispezioni dello Stato Membro

I funzionari dell'UE possono partecipare a un'ispezione condotta da o sotto la responsabilità dei funzionari di uno Stato Membro in base a un accordo con il rispettivo Stato Membro, ovvero se ciò è previsto dal diritto settoriale dell'UE. In questo caso, essi avranno accesso agli stessi locali e ai medesimi documenti ai quali hanno accesso i funzionari nazionali. I funzionari dell'UE possono partecipare alle ispezioni dello Stato Membro solamente previa produzione di un'autorizzazione scritta che indichi la loro identità e le funzioni da essi svolte. Essi non possono, di propria iniziativa, ricorrere ai poteri di ispezione conferiti ai funzionari nazionali o partecipare alle ispezioni ai sensi del diritto penale nazionale.

III-20 Ispezioni congiunte delle autorità degli Stati Membri

(1) Nei casi in cui risulta necessaria un'ispezione per adempiere ai compiti di autorità provenienti da diversi Stati Membri ai sensi del diritto dell'UE, gli ispettori di ciascuno Stato membro interessato possono condurre una ispezione congiunta sulla base di un accordo, ovvero se così è disposto dal diritto settoriale dell'UE. L'autorità sul cui territorio vengono condotte le ispezioni (autorità ospitante) deve invitare gli ispettori di ciascuno Stato Membro (ispettori invitati) a partecipare alla rispettiva ispezione congiunta. L'autorità ospitante deve rispondere senza ritardo alla richiesta di un'autorità di un altro Stato membro che intenda partecipare alle operazioni.

(2) Un'autorità del Paese ospitante può, in conformità al proprio diritto nazionale e con l'accordo dell'autorità dell'ispettore invitato, conferire poteri esecutivi, ivi inclusi poteri investigativi, all'ispettore invitato. Egli può esercitare poteri esecutivi solamente sotto la guida e, di norma, in presenza degli ispettori dell'autorità ospitante. L'ispettore invitato sarà soggetto al diritto nazionale dell'autorità ospitante, la quale si assume la responsabilità delle azioni dell'autorità invitata.

III-21 Relazione con il Libro V

Su richiesta di un'autorità dell'UE o dell'autorità di un altro Stato Membro, l'autorità di uno Stato Membro può condurre ispezioni in conformità al proprio diritto nazionale e in conformità alle regole formulate nel Libro V. In tali casi, l'autorità dello Stato Membro intraprende l'ispezione richiesta per conto dell'autorità richiedente e non nel proprio interesse.

Capitolo 4. Diritto di essere ascoltati e consultazioni inter-amministrative

Sezione 1. Accesso al fascicolo

III-22 Access al fascicolo

- (1) Ciascuna parte ha diritto di accedere al proprio fascicolo, nel rispetto degli interessi legittimi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale.
- (2) Se i documenti contengono informazioni riservate o segreti professionali o commerciali, l'autorità pubblica deve fornire, ove e nei limiti del possibile, una versione o una sintesi non riservata dei documenti.
- (3) Ciascuna parte deve avere la possibilità di esaminare tutti i documenti del proprio fascicolo che possono essere rilevanti per la propria difesa, incluse le prove a carico e a discarico, prima che venga assunta la decisione.
- (4) Spetta all'autorità pubblica stabilire il modo in cui sia dato accesso al fascicolo ed esso può essere disciplinato dal diritto settoriale dell'UE, a condizione che questo non mini la sostanza del diritto. Ferma restando tale salvezza, l'accesso al fascicolo può essere garantito tramite copie della documentazione o tra-mite la possibilità di studiare il fascicolo nell'ufficio dell'autorità pubblica, ovvero una combinazione delle due possibilità.
- (5) Il diritto di accesso al fascicolo non include l'accesso alla documentazione irrilevante e che non abbia alcuna relazione con le allegazioni di fatto o di diritto del caso concreto.
- (6) Nelle procedure automatizzate deve essere predisposto un fascicolo elettronico.

(7) L'autorità competente deve adottare un piano per la gestione e la conservazione dei fascicoli elettronici, garantendo l'accessibilità e la funzionalità.

Sezione 2. Audizione, partecipazione e consultazione

III-23 Diritto di essere ascoltati per i soggetti sfavorevolmente colpiti da una decisione

(1) Tutte le parti hanno il diritto di essere sentite da un'autorità pubblica prima che sia adottata una decisione che reca loro effetti pregiudizievoli.

(2) L'audizione prima dell'adozione della decisione individuale può essere omessa quando l'adozione immediata della decisione sia strettamente necessaria per ragioni di interesse pubblico o quando dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio. Tuttavia, un'audizione dovrà essere effettuata dopo l'adozione della decisione, a meno che non vi siano motivi estremamente pressanti per non farlo. L'autorità pubblica deve indicare le motivazioni per le quali si applicano queste condizioni e ha l'onere di dimostrare che le prove addotte operano a sostegno delle motivazioni fornite.

(3) Tutte le parti hanno il diritto di essere avvisate in merito alle questioni centrali su cui dovrà decidere l'autorità pubblica e alle argomentazioni fondamentali che ne informano il ragionamento, in modo tale che la parte in questione possa efficacemente esprimere le proprie posizioni sulla faccenda e possa esercitare il proprio diritto di difesa.

(4) Tutte le parti devono disporre di un periodo di tempo adeguato entro il quale rispondere all'avviso di cui al paragrafo 3. L'autorità pubblica deve fissare chiaramente i termini entro i quali la risposta deve esser presentata.

(5) L'autorità pubblica ha discrezionalità sulla forma e sul contenuto dell'audizione. Ciò include la facoltà di decidere per la forma scritta o verbale dell'audizione e l'ammissione o meno del controinterrogatorio. Nel decidere come esercitare questa discrezionalità, l'autorità pubblica deve tener conto degli obiettivi della legislazione, delle disposizioni legislative, dell'importanza degli interessi della persona cui è derivato il pregiudizio, dell'importanza delle altre garanzie procedurali per la tutela dell'interesse della persona cui è derivato il pregiudizio, e del costo che tali specifiche garanzie procedurali comportano.

III-24 Diritto di essere ascoltati nei procedimenti composti

(1) Il diritto di essere ascoltati deve essere rispettato in tutte le fasi del procedimento composto tra l'UE e gli Stati Membri che sfoci nell'adozione di una decisione, nei termini previsti dal presente articolo. L'applicazione del diritto di essere ascoltati dipenderà dalla ripartizione delle responsabilità nel processo decisionale.

(2) Nei procedimenti composti, quando l'adozione di una decisione spetti all'autorità dell'UE, essa deve rispettare i requisiti procedurali illustrati all'articolo III-23. Qualora la decisione spetti all'autorità di uno Stato Membro, questa deve rispettare i requisiti illustrati all'articolo III-23 qualora il diritto settoriale dell'UE renda applicabili le regole procedurali riportate nel Libro III. In assenza di tale diritto settoriale o di qualunque altra disposizione di diritto dell'UE che specifichi i requisiti procedurali applicabili, l'autorità dello Stato Membro deve applicare le disposizioni nazionali in materia di procedimento amministrativo, le quali devono essere conformi ai principi generali del diritto dell'UE in materia di equo processo.

(3) Nei procedimenti composti, la forma e il contenuto dell'audizione allestita ai sensi dell'articolo III-23(5) dall'autorità pubblica che adotta la decisione dipenderanno dal livello di tutela che altre autorità pubbliche abbiano garantito ai diritti di difesa nelle fasi precedenti del procedimento amministrativo.

(4) Nei procedimenti composti in cui l'autorità pubblica che assume la decisione sia giuridicamente vincolata da una raccomandazione fatta da un'autorità dell'UE, il diritto di essere ascoltati deve essere adeguatamente tutelato dinanzi all'autorità dell'UE che emette la raccomandazione, anche tramite l'applicazione dei principi esposti all'articolo III-23(3)-(5). Ove la legislazione settoriale renda applicabile il Libro III agli Stati Membri, il precedente obbligo si applica, *mutatis mutandis*, nel caso in cui sia l'autorità dello Stato Membro a emettere la raccomandazione. In assenza di tale legislazione settoriale o di qualunque altra disposizione del diritto dell'UE in cui si specifichino i requisiti procedurali, l'autorità dello Stato Membro deve applicare le disposizioni nazionali in materia di procedimento amministrativo, le quali devono essere conformi ai principi generali del diritto dell'UE in materia di equo processo.

(5) Nei procedimenti composti, quando la decisione dell'autorità dell'UE si basi su una raccomandazione proveniente da un'altra autorità pubblica e non vi sia stata audizione dinanzi a questa autorità pubblica, il diritto di essere ascoltati prima che la decisione sia adottata includerà la conoscenza della raccomandazione e la possibilità di contestarne i rilievi. Quando il diritto settoriale dell'UE renda applicabile il Libro III agli Stati Membri, il precedente obbligo si applica, *mutatis*

mutandis, nel caso in cui sia l'autorità di uno Stato Membro ad adottare la decisione ai sensi di una raccomandazione emessa da un'altra autorità pubblica. In assenza di tale legislazione settoriale o di qualunque altra disposizione del diritto dell'UE in cui si specifichino i requisiti procedurali, l'autorità dello Stato Membro deve applicare le disposizioni nazionali in materia di procedimento amministrativo, le quali devono essere conformi ai principi generali del diritto dell'UE in materia di equo processo.

(6) A scanso di dubbi, il presente articolo si applica anche ai procedimenti composti in cui il diritto dell'UE impone alle autorità degli Stati Membri obblighi giuridici di coordinamento o cooperazione che conducono a decisioni individuali.

III-25 Consultazione del pubblico interessato

(1) L'autorità dell'UE che adotta una decisione può dare esecuzione agli obblighi previsti all'articolo 11 TUE tramite consultazione del pubblico interessato in conformità alle disposizioni dei paragrafi che seguono. Ove la legislazione settoriale dell'UE renda applicabile il Libro III all'autorità di uno Stato Membro che prende una decisione, essa può dare al pubblico interessato la possibilità di rendere noti e scambiare pubblicamente i propri pareri tramite consultazione. Questo non pregiudica l'obbligo previsto all'articolo III-23(1).

(2) L'autorità pubblica può decidere di eseguire la consultazione allestendo una pubblica audizione. Tale audizione deve essere resa nota tramite annuncio pubblico, il quale deve essere pubblicato su un sito web ufficiale. La documentazione rilevante, inclusi i pareri degli esperti, deve essere messa a disposizione online per l'ispezione prima dell'audizione, a meno che ciò non sia da escludersi per motivi giuridicamente fondati. L'annuncio deve essere dato con un preavviso sufficiente e comunque non inferiore a due settimane, in modo da permettere, a coloro che lo desiderino, di partecipare e di studiare la documentazione del caso. L'avviso deve essere dato e la pubblica audizione deve tenersi con un anticipo sufficiente rispetto alla data di assunzione della decisione.

(3) Se si tiene una pubblica audizione ai sensi del paragrafo 2, essa deve essere organizzata in modo tale da dare ai partecipanti la possibilità di esprimere i propri punti di vista verbalmente, fatti salvi i limiti pratici e organizzativi. Si deve tener conto anche di coloro che desiderano esprimere il proprio parere per iscritto, prima o in alternativa alla partecipazione all'audizione pubblica. I pareri scritti devono essere messi a disposizione on-line in una sezione chiaramente accessibile del sito web in questione. I verbali dell'audizione pubblica devono essere messi a disposizione del pubblico per la consultazione on-line entro un ragionevole periodo di tempo dopo il termine dell'audizione orale e, nel corso delle

due settimane successive, le persone coinvolte devono avere la possibilità di sollevare contestazioni sulla completezza o correttezza dei verbali.

(4) L'autorità pubblica può decidere di condurre una consultazione on-line, la quale dovrà essere pubblicata su un sito web ufficiale. La documentazione rilevante, ivi inclusi i pareri degli esperti, deve essere disponibile online per l'ispezione, a meno che ciò non sia da escludere per motivi giuridicamente fondati. L'avviso e la documentazione devono essere dati con un preavviso sufficiente in modo da permettere, a coloro che lo desiderino, di partecipare. L'annuncio deve essere fornito con un preavviso sufficiente prima che sia presa la decisione. **Deve essere fornita prova che colui che partecipa non sia un dispositivo artificiale.**

(5) Il sito web di cui ai precedenti paragrafi di questo articolo deve essere chiaro, semplice e facile da usare. Il sito web deve essere progettato in modo tale da consentire agli utenti di vedere i pareri di coloro che hanno già pubblicato commenti scritti.

(6) Se la consultazione è richiesta obbligatoriamente dal diritto dell'Unione e questo non dà alcuna indicazione sulla forma della consultazione, allora spetta all'autorità pubblica decidere se ottemperare a quest'obbligo tramite un'audizione pubblica o una consultazione on-line. Di conseguenza si applicheranno le disposizioni del caso riportate nel presente articolo.

III-26 Consultazione con gli Stati Membri

Quando la consultazione con gli Stati Membri è richiesta o consentita dal diritto dell'UE, l'autorità dell'UE deve informare, senza ritardo, gli Stati Membri dell'avvio di tale consultazione. L'autorità deve mettere a disposizione degli Stati Membri tutte le informazioni necessarie affinché essi possano presentare pareri adeguatamente informati sull'argomento della consultazione. Gli Stati Membri devono disporre di un lasso di tempo congruo per rispondere alla consultazione.

III-27 Consultazione con le autorità dell'UE

(1) La consultazione con le autorità dell'UE ha luogo quando è richiesto dai trattati costitutivi, dai principi generali di diritto dell'UE o dalla legislazione settoriale UE, e la consultazione dovrà essere conforme alla fonte dell'obbligo ove ciò sia specificato.

(2) Ove non sia specificata la forma della consultazione, si applicheranno i principi esposti di seguito. Gli organismi che partecipano alla consultazione devono

ricevere tutte le informazioni necessarie affinché essi possano esprimere un parere adeguatamente informato sulla materia della consultazione. Gli organismi devono disporre di un lasso di tempo congruo per rispondere alla consultazione.

Capitolo 5. Conclusione del procedimento

III-28 Obbligo di specificare la decisione

La decisione assunta da un'autorità pubblica deve avere un contenuto chiaramente specificato in modo da consentire alle parti di comprendere i propri diritti e obblighi.

III-29 Obbligo di motivazione

(1) L'autorità pubblica deve indicare le motivazioni della decisione in modo chiaro, semplice e comprensibile. L'indicazione delle motivazioni deve essere appropriata alla decisione e deve illustrare, in modo chiaro e inequivocabile, il ragionamento seguito dall'autorità pubblica che ha adottato la decisione così da consentire alle parti di accertare i motivi della decisione e da permettere al tribunale competente di esercitare i propri poteri di riesame.

(2) L'obbligo di motivazione nei procedimenti composti è modellato in base ai rispettivi ruoli svolti dall'UE e dallo Stato Membro nell'adozione della decisione, così come illustrato all'articolo III-24.

(3) In caso di decisioni completamente o parzialmente automatizzate, l'amministrazione deve fornire informative chiare e complete in ordine al ruolo del sistema decisionale automatizzato e specificare i fattori principali su cui esso si basa.

III-30 Obbligo di indicare i mezzi di ricorso disponibili

- (1) Le decisioni devono fornire al destinatario informazioni su:
- (a) la possibilità di presentare un ricorso amministrativo, qualora essa esista, inclusi i casi in cui è consentito presentare il ricorso presso un'autorità pubblica diversa da quella che ha adottato la decisione e
 - (b) il termine entro il quale è possibile fare ricorso.

(2) Nelle decisioni è altresì necessario informare il destinatario delle possibilità di ricorso giurisdizionale, inclusi i termini entro i quali può essere effettuato tale ricorso, e il possibile ricorso al Mediatore Europeo.

III-31 Requisiti formali e linguistici

(1) Le decisioni devono essere in forma scritta, firmate e devono indicare l'autorità decidente.

(2) Qualora la decisione sia presa da un'autorità dell'UE, essa deve essere scritta nella lingua scelta dal destinatario, a condizione che sia una delle lingue ufficiali dell'UE.

(3) La traduzione automatizzata di una decisione deve essere verificata dal funzionario competente.

III-32 Decisioni in formato elettronico

(1) Una decisione in forma scritta può essere sostituita dal formato elettronico, a meno che non sia richiesto diversamente da una previsione legislativa. La decisione in formato elettronico deve recare una firma qualificata.

(2) Se il destinatario segnala di non essere in grado di elaborare il documento elettronico inviato dall'autorità pubblica, quest'ultima deve inviarla nuovamente in un formato elettronico idoneo o in forma di documento scritto.

III-33 Notifica delle decisioni

(1) Le decisioni devono essere notificate alle parti non appena vengono adottate. Esse diventano efficaci per la parte all'atto della notifica.

(2) Una decisione può essere promulgata pubblicamente ove ciò sia consentito dal diritto dell'UE.

III-34 Correzione di errori manifesti nelle decisioni

(1) L'autorità pubblica che ha adottato una decisione può, in qualunque momento, correggere errori tipografici, errori di calcolo e analoghe imprecisioni evidenti presenti nella decisione.

(2) Tali correzioni possono essere richieste dai destinatari della decisione. Se le correzioni sono effettuate d'ufficio, i destinatari devono esserne informati prima dell'esecuzione della correzione.

Capitolo 6. Rettifica e ritiro² delle decisioni

III-35 Rettifica e ritiro di decisioni avente effetti sfavorevoli

(1) L'autorità pubblica può rettificare o ritirare una decisione amministrativa illegittima che abbia effetto sfavorevole su una parte. La rettifica o il ritiro saranno retroattivi.

(2) L'autorità pubblica può rettificare o ritirare una decisione amministrativa legittima che abbia effetto sfavorevole su una parte. La rettifica o il ritiro saranno irretroattivi.

(3) L'autorità pubblica può esercitare il potere di cui ai paragrafi 1 e 2 d'ufficio oppure su richiesta della parte. Tale potere può essere esercitato al di fuori del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

(4) Quando esercita il potere definito nel presente articolo, l'autorità pubblica deve tener conto dell'effetto che la rettifica o il ritiro esercitano su altre parti e su terzi.

(5) La rettifica o il ritiro ai sensi del presente articolo costituiscono un procedimento amministrativo, così come definito all'articolo I-4(2).

III-36 Rettifica e ritiro di decisioni avente effetti favorevoli

(1) L'autorità pubblica può rettificare o ritirare una decisione illegittima recante benefici a una parte. Essa può esercitare questo potere d'ufficio o su richiesta di

² I curatori hanno volutamente optato per la traduzione del termine inglese '*withdrawal*' con il termine generico di 'ritiro', al pari di quanto si è scelto per la versione tedesca (*Aufhebung* e non *Rücknahme*). L'utilizzo del termine "revoca" - per il quale ha optato invece la versione spagnola (*revocación*) e che viene sovente utilizzato nella versione in italiano delle sentenze dalla Corte di giustizia UE - avrebbe infatti ingenerato facile confusione, richiamando inevitabilmente alla mente del lettore italiano l'istituto della revoca, che è ora oggetto di disciplina espressa anche nella legge n. 241/90. Va peraltro precisato che nella giurisprudenza della Corte di giustizia il termine 'revoca' è usato in modo indifferenziato, con riferimento sia ad ipotesi che nell'ordinamento italiano sarebbero riconducibili ad una vera e propria revoca di provvedimento, sia ad ipotesi che sarebbero invece, nel nostro linguaggio tecnico, di annullamento d'ufficio.

un'altra parte. Tale potere può essere esercitato al di fuori del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

(2) L'autorità pubblica deve tener conto del grado di legittimo affidamento che la parte abbia riposto nella legittimità di tale decisione e del grado di affidamento che la parte abbia effettivamente riposto nella decisione stessa quando l'autorità pubblica decide:

- (a) se esercitare il potere descritto al paragrafo 1;
- (b) se, qualora venga esercitato il potere di rettifica o ritiro, esso abbia effetto retroattivo o irretroattivo.

(3) L'autorità pubblica può rettificare o ritirare una decisione legittima recante benefici a una parte. Essa può esercitare questo potere d'ufficio o su richiesta di un'altra parte. Tale potere può essere esercitato al di fuori del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale nei seguenti casi:

- (a) qualora sia consentito dalla legge settoriale dell'UE;
- (b) qualora la parte non abbia ottemperato a un obbligo specificato nella decisione o non lo abbia fatto entro i termini previsti per ottemperare a tale obbligo;
- (c) per prevenire o eliminare un grave danno. Su richiesta, l'autorità pubblica dovrà indennizzare il pregiudizio subito dalla parte coinvolta derivante dall'affidamento di quest'ultima sull'efficacia ininterrotta della decisione, nella misura in cui esso meriti tutela.

(4) Nell'esercizio del potere previsto al presente articolo, l'autorità pubblica deve tener conto dell'effetto della rettifica o del ritiro su altre parti e sui terzi.

(5) La rettifica o il ritiro hanno effetto retroattivo solamente se sono effettuati entro un termine ragionevole.

(6) La rettifica o il ritiro ai sensi del presente articolo costituiscono un procedimento amministrativo, così come definito all'articolo I-4(2).

C. Spiegazioni delle Revisioni 2026 per i procedimenti automatizzati³

Capitolo 1: Disposizioni generali

III-2 Definizioni

Nuovi paragrafi 7 e 8

- (1) Le definizioni individuate nel Libro I delle espressioni « procedimento automatizzato» (**articolo I-4(8)**) e «sistema decisionale automatizzato» (**articolo I-4(9)**) si applicano anche al Libro III. Esse sono state ripetute nell'articolo 2 (nuovi paragrafi 7 e 8) del Libro III, ~~sole~~ per evidenziarne la rilevanza. Per i dettagli relativi a queste nuove definizioni, si rinvia alle spiegazioni sopra riportate all'articolo I-4.

Chapter 2: Avvio e gestione del procedimento

III-3 Obbligo generale di equità e imparzialità nell'adozione delle decisioni

- (2) La novellata versione dell'articolo III-3 introduce nel **paragrafo 1** una nuova seconda frase che rispecchia un nuovo paragrafo del preambolo e l'approccio generale delle Regole Modello, secondo cui i diritti e gli obblighi procedurali **non devono risultare compromessi** nelle procedure automatizzate. Per ulteriori dettagli su questo approccio, si rinvia all'introduzione alla versione aggiornata del Libro I delle Regole Modello.
- (3) La responsabilità è il perno della nuova disciplina. In linea con questo approccio, il nuovo **paragrafo 6** dell'articolo III-3 dispone che le amministrazioni competenti restano responsabili delle decisioni completamente o semi-automatizzate. L'uso di sistemi di decisione automatizzati non può fornire, all'amministrazione che se ne avvalga, alcuna copertura in termini di responsabilità. Ciò vale anche quando il

³ Si riportano, di seguito, solo le spiegazioni relative alle nuove disposizioni. Le spiegazioni delle disposizioni rimaste invariate restano pubblicate nella versione del *Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell'Unione europea*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

sistema non sia stato sviluppato dall'amministrazione, ma sia stato fornito da un **terzo**. Per adempiere alla propria responsabilità, l'amministrazione deve predisporre garanzie rispetto agli obblighi previsti dalle Regole Modello. Tali misure possono anche, ad esempio, essere riportate nei documenti contrattuali di un appalto per la realizzazione di un sistema di decisione automatizzato. Particolare rilievo assume il trattamento delle informazioni tecniche e commerciali coperte da segreto aziendale del fornitore e dello sviluppatore del sistema. La tutela di tali informazioni non può – in generale – pregiudicare la responsabilità dell'amministrazione coinvolta. La disciplina di tali circostanze trova spazio nella novella dell'articolo III-29(3), che ricostruisce l'obbligo di motivazione nell'ambito del processo decisionale automatizzato, rispetto al fenomeno della cd. "scatola nera".

III-3a Uso dei sistemi di decisione automatizzata

- (4) L'intervento principale nel Libro III è rappresentato dall'inserimento del nuovo articolo **III-3a**, con riguardo alle **condizioni** che le autorità pubbliche sono tenute a rispettare nel **mettere in funzione** e utilizzare («*deploying*», secondo l'AI Act) un **sistema decisionale automatizzato** nell'ambito di qualsivoglia procedura amministrativa.
- (5) Nella stesura di questa disposizione, è stata prestata particolare attenzione alla necessità di trovare il **giusto equilibrio** tra le **garanzie** dei cittadini coinvolti nelle decisioni amministrative e **l'efficienza** amministrativa, come indicato nell'introduzione alle revisioni, allo scopo di **evitare** che **condizioni eccessivamente restrittive** agiscano da limite rispetto al potenziale vantaggio che nuovi strumenti tecnologici, se correttamente utilizzati, possono apportare sia all'interesse pubblico sia agli interessati.
- (6) Per questo motivo, si è previsto che il ricorso a sistemi automatizzati debba essere preventivamente autorizzato, per mezzo di una procedura semplificata. L'autorizzazione è rilasciata dall'amministrazione responsabile del procedimento, alla quale spetta di verificare che il sistema sia idoneo rispetto all'elaborazione della decisione e al processo decisionale da automatizzare (che non comporti, in

altre parole, errori e consenta il rispetto rigoroso dei requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dalla legge).⁴

- (7) Il presupposto da cui si muove è che la decisione di ricorrere a tali sistemi rientri nella **discrezionalità** che la legge assegna all'amministrazione in ordine alla individuazione dei mezzi più adeguati per dare attuazione alla disciplina che le ha conferito il relativo potere.⁵
- (8) Il ricorso all'automatizzazione per l'esercizio del potere amministrativo può essere consentito, oppure subordinato a condizioni, oppure vietato da atti legislativi o da atti non legislativi giuridicamente vincolanti. In tali casi, l'amministrazione deve rispettare i requisiti individuati per il provvedimento, così come gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati. Quando l'atto non legislativo giuridicamente vincolante che disciplina il potere dell'amministrazione preveda l'**uso** di sistemi automatizzati in sede di attuazione amministrativa, deve essere effettuata la **valutazione d'impatto nel corso del procedimento di regolamentazione amministrativa**, secondo quanto previsto dalla **nuova formulazione dell'articolo II-3(1)(b)** (→ aggiornamento del **Libro II**).
- (9) La procedura disciplinata dal nuovo articolo III-3 bis mira a **impedire che il dipendente pubblico decida in autonomia** di sfruttare sistemi automatizzati non preventivamente **autorizzati** (cd. «**IA ombra**»). Vi rientrano casi di palese

⁴ L'approccio è simile a quello spagnolo, ma più dettagliato. La normativa spagnola è contenuta nella Ley 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico (BOE n. 236, del 2.10.2015), modificata da ultimo dalla *Ley Orgánica* 2/2024, del 1° agosto, sulla rappresentanza paritaria e la presenza equilibrata di donne e uomini (BOE n. 186, del 2.8.2024), art. 41, e nel *Real Decreto* 203/2021, del 30 marzo, con cui si approva il Regolamento di azione e funzionamento del settore pubblico tramite mezzi elettronici (BOE n. 77, del 31.3.2021), modificato da ultimo dal Regio Decreto 255/2025, del 1° aprile, che disciplina la Carta d'identità nazionale (BOE n. 80, del 2.4.2025), art. 13.

⁵ Altri modelli, come quello tedesco o quello italiano, sono stati esclusi. Secondo il modello tedesco, l'adozione completamente automatizzata di atti amministrativi (decisioni su singoli casi) è consentita solo se una disposizione di legge lo permette e l'autorità pubblica non ha discrezionalità o margine di valutazione nell'emissione dell'atto amministrativo in questione [*Verwaltungsverfahrensgesetz* nella versione pubblicata il 23 gennaio 2003 (BGBl. I pag. 102), modificata da ultimo dall'articolo 2 della legge del 15 luglio 2024 (BGBl. 2024 I n. 236), § 35a, e atti equivalenti dei *Länder*]. La legislazione generale italiana sull'IA (Legge 23 settembre 2025, n. 132. Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) è ancora più rigorosa per quanto riguarda i sistemi di IA, poiché la regola generale (art. 14, comma 2) prevede che tali sistemi possano essere utilizzati solo a supporto dell'attività, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale del funzionario incaricato, il quale rimane l'unico responsabile delle decisioni e delle procedure in cui è stata utilizzata l'intelligenza artificiale.

negligenza, come l'impiego di sistemi di IA generativa pubblicamente accessibili nel processo decisionale.

- (10) La procedura mira inoltre a garantire **trasparenza** per quanto concerne i sistemi automatizzati utilizzati dalle amministrazioni – questione questa tuttora in sospeso sia a livello sovranazionale che nazionale. A questo scopo, **il paragrafo 1** richiede che l'autorizzazione all'impiego di un sistema automatizzato sia **pubblicata sul sito web** che raccoglie le informazioni relative alle procedure amministrative, ai sensi **dell'articolo III-4** (→ spiegazione della nuova formulazione). Alcuni Stati membri hanno reso obbligatoria la pubblicazione di informazioni *on line* in ordine agli algoritmi utilizzati nelle procedure individuali.⁶ La disciplina nazionale è stata presa a riferimento per individuare le informazioni da pubblicare sul sito dell'amministrazione.⁷ Le disposizioni nazionali sono integrate dall'obbligo di chiarezza nella descrizione della progettazione e del funzionamento del sistema, nonché dei dati utilizzati per la configurazione e l'apprendimento; e dalla disposizione secondo cui, per evitare i rischi dell'eccessiva trasparenza per il processo decisionale stesso, devono essere escluse dall'obbligo di pubblicazione tutte le informazioni la cui divulgazione possa compromettere lo scopo della procedura corrispondente o la sicurezza informatica (ad esempio, rendendo possibile aggirare il sistema).
- (11) Le **parti** coinvolte nella procedura decisionale automatizzata devono inoltre ricevere le informazioni relative al tipo di sistema automatizzato impiegato (→ spiegazioni agli **articoli III-5, III-6 e III-8**).
- (12) **La procedura di autorizzazione** è esposta in maniera semplice e informale al **paragrafo 2**. Essa richiede una valutazione «accurata» (coerentemente con lo standard elevato di **diligenza** stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)

⁶ Le disposizioni contenute nel Codice di procedura amministrativa francese del 2015 (*Code des relations entre le public et l'administration*, art. L312-1-3) sono state pionieristiche in tal senso.

⁷ In particolare, la normativa spagnola contenuta nel Real Decreto 203/2021, del 30 marzo, con cui si approva il Regolamento di azione e funzionamento del settore pubblico per via elettronica (BOE n. 77, del 31.3.2021), modificato da ultimo dal Real Decreto 255/2025, del 1° aprile, che disciplina il Documento Nazionale d'Identità (BOE n. 80, del 2.4.2025), art. 11, comma 1, lettera i) per la lettera a) del comma 1 e la Legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico (BOE n. 236, del 2.10.2015), modificata da ultimo dalla Legge Organica 2/2024, del 1° agosto, sulla rappresentanza paritaria e la presenza equilibrata di donne e uomini (BOE n. 186, del 2.8.2024), art. 41(2) per la lettera (b) del comma (1).

affinché il sistema automatizzato garantisca un adeguato livello di accuratezza, robustezza, sicurezza informatica (nella definizione di cui all'articolo 15 del regolamento europeo sull'IA per i sistemi ad alto rischio) e interoperabilità (nei rapporti con altri sistemi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento della funzione assegnata). Il sistema deve altresì rispettare puntualmente i requisiti sostanziali e procedurali applicabili nella procedura amministrativa specifica. Un livello così accurato di valutazione richiede che gli aspetti giuridici e quelli tecnici siano affidati alla cura di professionisti (tecnici e avvocati). La fase di valutazione accurata circa la conformità ai requisiti di legge può avere come esito **l'esclusione dei sistemi di IA**. Ciò può accadere, per esempio, quando il sistema produca effetti discriminatori vietati dalla legge; quando la cd. scatola nera non consenta di estrarre informazioni per fornire una motivazione completa (→ articolo III-29); oppure quando il sistema applichi criteri decisionali propri, sviluppati nel proprio apprendimento automatico, anziché quelli stabiliti dalla legge.

- (13) **Il paragrafo 2** richiede di verificare che il sistema consenta un'adeguata **supervisione umana**, come previsto dagli → articoli III-7(2), e III-8(1)(i), e di valutare quando l'autorizzazione debba essere preceduta da previa **consultazione pubblica**. L'opportunità della previa consultazione pubblica per l'impiego di sistemi di IA da parte dell'amministrazione è stato oggetto di un ampio dibattito, che si è concluso con la sua inclusione, per effetto degli emendamenti del Parlamento europeo al Regolamento sull'IA. In molti casi, la consultazione pubblica potrebbe risultare eccessivamente onerosa, motivo per cui essa non è stata prevista nella versione finale dell'articolo 27 del Regolamento sull'IA, in tema di valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III. Per tale ragione, il paragrafo 2 lascia alla discrezione dell'amministrazione, nella sua capacità di valutarne il potenziale impatto sui cittadini, la decisione finale in ordine alla convocazione o meno della consultazione pubblica. Una simile conclusione sembra essere in linea con gli articoli 16(2)(c), e 19 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.⁸

- (14) **Il paragrafo 3** prevede che il sistema impiegato sia sottoposto ad una valutazione anche successivamente alla fase di avvio, la quale miri a garantirne il corretto funzionamento. Qualora si verifichi un malfunzionamento, l'impiego del sistema

⁸ Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto (n. 225) firmata a Vilnius (Lituania) il 5 settembre 2024.

deve essere bloccato senza indugio.⁹ L'autorità competente dovrebbe inoltre riesaminare di propria iniziativa qualsiasi decisione, in conformità con i poteri conferiti dagli articoli III-35 e III-36 delle Regole Modello (che non sono state modificate).

- (15) **Il paragrafo 4 coordina** l'articolo III-3a con le **disposizioni del Regolamento europeo sull'IA** per l'impiego dei **sistemi di IA ad alto rischio da parte delle amministrazioni**. Esso stabilisce che, se un sistema automatizzato è classificato come ad alto rischio ai sensi del Regolamento sull'IA, il suo impiego è sottoposto agli obblighi individuati dal Regolamento medesimo. Per evitare inutili duplicazioni, il rispetto dei requisiti posti dal Regolamento sull'IA può anche servire a soddisfare quelli dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo III-3a, ove opportuno (ad esempio, quando si effettua la valutazione d'impatto di cui all'articolo 27 del Regolamento sull'IA, o si registra l'uso del sistema nella banca dati della Commissione in conformità con gli articoli 49 e 71 del Regolamento sull'IA). In linea con il nuovo paragrafo 6 aggiunto all'→ articolo III-3, il presente paragrafo prevede altresì che l'amministrazione che intenda impiegare un sistema di IA ad alto rischio sviluppato da un fornitore esterno debba fornire garanzia che il fornitore abbia ottemperato agli obblighi individuati dal Regolamento sull'IA.
- (16) Infine, **il paragrafo 5** statuisce che il rispetto di quanto previsto nei precedenti paragrafi da parte dell'amministrazione UE sia **posto sotto il controllo** di un **organismo indipendente dell'UE**. Potrebbe trattarsi del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), oppure dell'autorità responsabile del rispetto del regolamento da parte dell'amministrazione dell'Unione, nei casi che coinvolgono sistemi di IA ad alto rischio. Tuttavia, non si è proceduto ad individuare a quale autorità possa essere affidata tale funzione, per non sovraccaricare il GEPD e non predeterminare la scelta in ordine all'attribuzione della supervisione, funzione che potrebbe essere assegnata a un organismo indipendente, esistente oppure istituito *ad hoc*.
- (17) Il novellato articolo III-3 bis è destinato a regolare i sistemi decisionali automatizzati, ma **non solo**. Come già illustrato con riguardo al paragrafo 5 aggiunto all'→ **articolo III-5**, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo III-3 bis deve essere assicurato già nella fase precedente all'impiego di sistemi di

⁹ Come stabilito dagli articoli 14(4)(e), e 26(5), del regolamento sull'IA in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio.

rilevamento di frodi e illeciti che inviino segnalazioni automatiche, le quali rischino di compromettere le sorti del procedimento, con un immediato impatto negativo per il destinatario.

III-4 Informazioni *on line* sui procedimenti

- (18) Nella versione del 2014, l'articolo III-4 richiedeva alle amministrazioni di mantenere costantemente aggiornate le informazioni in ordine alle procedure, da fornire al pubblico per mezzo di pubblicazione *on line*. In sede di aggiornamento, al paragrafo 2 è stata aggiunta una **nuova lettera (h)**, che fornisce un elenco delle informazioni cui deve essere data pubblicità sui siti istituzionali. A garanzia di **trasparenza**, la nuova lettera (h) esige che, a fronte dell'impiego di sistemi automatizzati, si specifichi quando l'adozione del **provvedimento** segua ad una decisione completamente o semi-automatizzata. Dovrebbero inoltre essere fornite informazioni sul tipo di **sistema**, secondo quanto richiesto dal paragrafo 1 del → nuovo articolo III-3a. Infine, se quello impiegato rientra tra sistemi di IA ad alto rischio per cui occorre la registrazione nella **banca dati** di cui **all'articolo 71 del Regolamento sull'IA**, nel sito istituzionale deve essere anche fornito il collegamento alla banca dati.
- (19) Come si vedrà, tali informazioni devono essere oggetto di comunicazione **individuale** per gli altri interessati.

III-5 Avvio

- (20) Rispetto all'**avvio d'ufficio** del procedimento, di cui all'articolo III-5, sono state apportate due modifiche. Il primo intervento riguarda il **paragrafo 3**, che disciplina la comunicazione di avvio del procedimento a cura dell'amministrazione procedente. A garanzia che le **parti** siano **debitamente informate** del carattere automatizzato della procedura, è stato aggiunto alla **lettera (d)** un riferimento alla → nuova lettera (h) dell'articolo III-4(2). L'obbligo di informazione è già previsto, come requisito fondamentale in alcune discipline nazionali¹⁰, e **dall'articolo 26(11), del Regolamento sull'IA**, sebbene quest'ultimo si applichi solo alle

¹⁰ Si v. il codice francese del procedimento amministrativo del 2015 (Code des relations entre le public et l'administration), art. L311-3-1.

persone fisiche in relazione ai sistemi di IA ad alto rischio. La previsione mira a rendere consapevoli tanto rispetto ad errori in cui generalmente incorrono le macchine, quanto rispetto a quelli che l'impiego di macchine consente di escludere. Tali informazioni risultano essenziali affinché le parti siano poste nella condizione di esercitare il proprio diritto a richiedere l'intervento umano, ai sensi della nuova formulazione degli → articoli III-7(2), III-8(1)(i), e III-10(1 bis).

- (21) **L'articolo III-6(3)**, garantisce che le **stesse informazioni** siano fornite alle parti anche nei procedimenti avviati su **istanza di parte**. Poiché fa riferimento al suddetto articolo III-5(3)(d), questa disposizione, che riguarda **l'avviso di ricevimento** che l'autorità competente deve inviare, non ha richiesto alcuna modifica.
- (22) La seconda modifica apportata all'articolo III-5 consiste nell'aggiunta di un **nuovo paragrafo 5**. I sistemi automatizzati, in particolare i sistemi di IA basati sull'apprendimento automatico, sono molto utili nell'**identificazione** di **frodi e illegalità** di diverso genere, come quelle nel settore fiscale, nella previdenza sociale, quelle relative alle sovvenzioni, agli appalti pubblici, al mercato azionario o alle strutture ricettive turistiche. La capacità di questi sistemi di incrociare ed elaborare grandi quantità di dati consente di rivelare una moltitudine di irregolarità, rendendoli un ausilio essenziale della funzione ispettiva nelle mani dell'amministrazione, qualora ben progettati. Nel caso in cui tali sistemi si limitino a segnalare i casi di sospetta frode al funzionario, cui spetterà la verifica concreta, essi restano fuori dalla qualifica di sistemi di decisione automatizzata ai fini del Libro III. Al tempo stesso, quando sono mal progettati, tali sistemi possono condurre a risultati erronei e discriminatori, con effetti dannosi per coloro che, per effetto dell'allarme innescato automaticamente, si trovino ad essere sottoposti ad indagini condotte dal funzionario 'umano'. Per questo motivo, si è ritenuto opportuno estendere i **requisiti dell'→ articolo III-3a** all'impiego di questi sistemi, nella misura in cui essi possano produrre effetti negativi su persone fisiche o giuridiche.
- (23) Nell'applicazione dell'articolo III-3 bis a tali sistemi, particolare rilievo assume il paragrafo 1, lettera a), dal momento che esso consente di **escludere** le informazioni la cui divulgazione potrebbe **compromettere** lo scopo della procedura. Come per l'accesso alle informazioni pubbliche in generale, la trasparenza non può essere uno strumento usato per aggirare la disciplina di settore, le procedure di indagine e le eventuali sanzioni.

III-7 Funzionario responsabile

- (24) Nel 2014, l'articolo III-7 ha introdotto l'obbligo di designare un funzionario responsabile del procedimento, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività ed evitare la dispersione della responsabilità. Il **nuovo paragrafo 2** specifica che il responsabile deve essere individuato **anche** per le **procedure automatizzate**. Le parti che richiedano **l'intervento umano** ai sensi degli → articoli III-8(1)(i), e III-10(1 bis), possono rivolgersi al funzionario responsabile. L'intervento umano può essere garantito direttamente dal responsabile del procedimento, o da altra persona a tal fine individuata, in conformità con la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio.
- (25) In caso di ricorso ad un sistema decisionale automatizzato, il novellato → articolo III-3 bis(2)(c), prevede che sia verificata la possibilità di adeguata **supervisione** da parte di un **essere umano**. La supervisione del corretto funzionamento del sistema può essere effettuata periodicamente oppure essere disposta in casi specifici (ad esempio quando ne faccia richiesta il privato che abbia rilevato un errore) dal funzionario responsabile, da altra o altre persone all'interno dell'ufficio (ad esempio l'incaricato dei servizi informatici). Il responsabile deve comunque essere informato di qualsiasi malfunzionamento che possa influire sull'andamento del procedimento ed è tenuto, a sua volta, ad informarne le parti interessate e colui a cui spetta l'adozione del provvedimento.
- (26) L'obbligo di individuare un funzionario responsabile, anche nelle procedure automatizzate, persegue lo scopo di **mitigare** il rischio di "**disumanizzazione**" inerente alla digitalizzazione dell'azione amministrativa. La maggiore efficienza, capacità e obiettività che l'automatizzazione dell'azione amministrativa è in grado di garantire non dovrebbe andare a discapito dell'empatia e dell'adattabilità tipiche all'azione umana. Per la stragrande maggioranza dei casi *standard*, in cui il sistema automatizzato funziona correttamente, l'intervento umano potrà non rendersi necessario.

III-8 Gestione dei procedimenti e diritti procedurali

- (27) All'elenco dei diritti procedimentali individuati all'articolo III-8(1), ne sono stati aggiunti tre ulteriori. La **nuova lettera h)** individua il **diritto di essere debitamente informati** sulla natura automatizzata della procedura. La garanzia di tale diritto trova concretizzazione in diverse previsioni, quali gli articoli III-3 bis(1), III-4(2)(h), III-5(3)(d), e III-6(3). Si rinvia, pertanto, al testo delle spiegazioni per questi articoli.
- (28) La **nuova lettera g)**, è ripresa **dall'articolo 50(1)**, del Regolamento sull'IA, e integra il diritto di essere informati, includendo il riferimento all'impiego da parte dell'amministrazione, sempre più comune nei rapporti con gli interessati, di **chatbot** e altri tipi di assistenti virtuali, difficili da distinguere dagli agenti umani. La previsione non ne impedisce l'utilizzo, ma si limita a disporre che le parti coinvolte siano debitamente informate. Qualora, poi, tale strumento informatico finisca anche per concludere il procedimento o influire in maniera sostanziale sul provvedimento, esso dovrà essere considerato come un sistema di decisione automatizzata ai fini del Libro III. In questo caso, anche per far uso di questa tecnologia, l'amministrazione dovrà seguire il procedimento di previa autorizzazione ai sensi dell'articolo III-3a e rispettare le ulteriori garanzie previste.
- (29) Il terzo diritto consente agli interessati dalle procedure automatizzate di **richiedere l'intervento umano**, secondo quanto stabilito alla **nuova lettera (i)**. Tale diritto deriva **dall'articolo 22(3), del GDPR e dall'articolo 24(3), del regolamento (UE) 2018/1725** in relazione alle decisioni individuali interamente automatizzate che producono effetti giuridici sulle persone fisiche (come è il caso delle decisioni amministrative del Libro III). L'articolo 22(3), del GDPR e l'articolo 24(3), del regolamento (UE) 2018/1725 si riferiscono solo alle decisioni automatizzate consentite ai sensi delle lettere a) e c) del paragrafo 2 di entrambe le disposizioni (i casi in cui la decisione automatizzata è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto o adottata con il consenso esplicito del destinatario), ma la Corte di giustizia dell'UE ha esteso tale applicazione anche ai casi di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo 2, che consente l'adozione di decisioni automatizzate quando autorizzate dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.¹¹ Come menzionato nell'introduzione alle revisioni del Libro I, l'inclusione di questa garanzia nella disciplina generale sul procedimento amministrativo risponde ad esigenze di chiarezza e ha come obiettivo quello di estenderne i benefici alle

¹¹ Lo ha fatto nel famoso caso *Schufa*: Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2023, *OQ contro Land Hessen (Schufa)*, Causa C-634/21, ECLI:EU:C:2023:957, par. 66.

persone giuridiche, nella misura in cui non risultino protette dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

- (30) **Gli articoli 14, 26(2), e 27(1)(e)**, del Regolamento sull'IA richiedono il controllo umano sul corretto funzionamento dei sistemi di IA ad alto rischio, che diviene uno tra i principali requisiti, la cui osservanza rientra tra i compiti del responsabile dell'utilizzo del sistema.
- (31) **L'approccio** prescelto consente agli interessati di presentare istanza di revisione e di eventuale conferma, da parte di un funzionario dell'amministrazione competente, del contenuto della decisione completamente automatizzata, quando ritengano che si possa essere verificato un errore, **prima** di procedere sia con il **ricorso in via** amministrativa oppure con quello in sede giurisdizionale. Ciò consente al funzionario di confermare il corretto funzionamento del sistema, e in caso contrario, di apportare le dovute correzioni, senza dover ricorrere al procedimento del ricorso formale. La soluzione appare coerente con quanto stabilito dall'articolo 22(3), del GDPR e dall'articolo 24(3), del regolamento (UE) 2018/1725, oltre a rappresentare la prassi nel settore privato. Peraltro la strada del ricorso in via amministrativa è ancora eccezionale nell'ordinamento e nel sistema amministrativo dell'UE, per cui le parti che intendono tutelarsi avverso provvedimenti negativi si rivolgono generalmente alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in particolare al Tribunale). Lo scopo del nuovo articolo III-8(1)(i), mira ad evitare che le parti debbano ricorrere ad un giudice per correggere gli errori nelle decisioni interamente automatizzate.
- (32) L'articolo III-8(1)(i), è riferito alle **sole** decisioni **completamente** automatizzate dal momento che, per quelle semi-automatizzate, il controllo sul corretto funzionamento del sistema è già (o dovrebbe essere) svolto dalla persona che adotta il provvedimento in base a quanto proposto dal sistema.
- (33) **I termini** per l'impugnazione delle decisioni in via amministrativa ovvero giurisdizionale dovrebbero essere **sospesi** fino a quando l'amministrazione non risponda alla richiesta di revisione umana presentata dalla parte interessata.
- (34) Il diritto affermato in termini generali dall'articolo III-8(1)(i), è ora integrato per effetto di quanto stabilito nei nuovi → **articoli III-7(2) e III-10(1 bis)**.

Capitolo 3: Raccolta di informazioni

Sezione 1: Norme generali

III-10 Principio di indagine

- (35) Il **dovere di diligenza**, sancito dall'articolo III-10 delle Regole Modello, è un principio generale del diritto dell'Unione ed una caratteristica del procedimento amministrativo consolidata nella giurisprudenza sovranazionale.¹² Coerentemente con il criterio espresso per la revisione del 2026 –nel preambolo modificato e nel nuovo articolo III-3(1)(2) – quest'obbligo non può essere compromesso dalla automatizzazione del procedimento. L'istruttoria procedimentale può essere affidata a sistemi automatizzati. Ciò, tuttavia, potrebbe non essere reso possibile, in alcuni casi, dai limiti posti a protezione del trattamento dei dati digitali o dai limiti inerenti allo stesso algoritmo impiegato dal sistema automatizzato utilizzato. In questo caso, il **nuovo paragrafo 1 bis**, che trae ispirazione da analoga disposizione presente nel diritto nazionale,¹³ dispone che l'amministrazione sia obbligata a passare a una procedura non automatizzata. La seconda frase completa la misura dell'obbligo chiarendo che il soggetto interessato vanta un corrispondente **diritto** procedimentale.

Capitolo 4: Diritto di essere ascoltati e consultazioni inter-amministrative

Sezione 1: Accesso al fascicolo

III-22 Accesso al fascicolo

- (36) Come già ampiamente riportato, la nuova formulazione dell'articolo III-3(1), chiarisce che i diritti riconosciuti agli interessati nelle Regole Modello non possano essere compromessi da procedure automatizzate. Ciò significa, in particolare, che anche in tali procedure devono essere rispettati i **diritti di difesa** delineati dalla

¹² Cfr. Libro III, paragrafi 46-47 delle spiegazioni al *Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell'Unione europea*, Napoli, Editoriale scientifica, 2016.

¹³ § 24(1)3 APA tedesco [Verwaltungsverfahrensgesetz nella versione pubblicata il 23 gennaio 2003 (BGBl. I pag. 102), modificato da ultimo dall'articolo 2 della legge del 15 luglio 2024 (BGBl. 2024 I n. 236)].

CGUE. Tra questi, i più rilevanti sono il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo di cui agli articoli III-22, III-23 e III-24. Abbiamo ritenuto superfluo modificare le due disposizioni relative al **diritto di essere ascoltati**. Tuttavia, abbiamo ritenuto opportuno aggiungere due paragrafi all'articolo III-22 in materia di **accesso al fascicolo**.

- (37) Il nuovo **paragrafo 6** dell'articolo III-22 mira a garantire che il diritto di accesso al fascicolo sia garantito anche a fronte di un procedimento amministrativo automatizzato. La versione originale della disposizione non considerava esplicitamente la possibilità di un **fascicolo elettronico**, che è invece **necessario** per le procedure automatizzate.
- (38) Il nuovo **paragrafo 7** dell'articolo III-22 impone all'amministrazione l'obbligo positivo di elaborare un piano di gestione dei fascicoli elettronici, al fine di garantirne la trasparenza e l'accessibilità. Tale requisito è enunciato in un paragrafo separato poiché si applica a **tutti procedimenti**, automatizzati o meno, che comportano l'utilizzo di un fascicolo elettronico,.

Sezione 2: Audizione, partecipazione e consultazione

III-25 Consultazione del pubblico interessato

- (39) La frase aggiuntiva inclusa nel **paragrafo 4** incarna il principio secondo cui la consultazione/partecipazione dovrebbe essere limitata alle **persone** – che agiscano per conto proprio o per conto di una persona giuridica – e non dovrebbe estendersi a dispositivi artificiali. L'obiettivo è di impedire **la partecipazione alle consultazioni ai cd. bot**, che stanno diventando sempre più sofisticati e potrebbero avere un effetto completamente distorsivo sul procedimento. Lo stesso requisito è stato introdotto **nell'articolo II-4(4)**, relativo alle consultazioni pubbliche effettuate nel corso delle procedure **di regolamentazione amministrativa**.

Capitolo 5: Conclusione del procedimento

III-29 Obbligo di motivazione

- (40) L'obbligo di motivazione è fondamentale per la tutela giurisdizionale. Il **nuovo paragrafo 3** dell'articolo III-29 afferma il principio anche per le decisioni automatizzate o semi-automatizzate. La motivazione richiede che sia specificata la **funzione** svolta dal **sistema automatizzato** nel processo decisionale e che siano indicati i **criteri** presi in considerazione. L'obbligo è tratto **dall'articolo 86(1)**, del Regolamento sull'IA. Coerentemente con il dettato di tale articolo, qualsiasi persona (fisica o giuridica) significativamente interessata dagli effetti dell'impiego di un sistema di IA ad alto rischio ha diritto di ottenere dal responsabile del trattamento spiegazioni chiare e compiute (eloquenti) sul «ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata».
- (41) Ciò comporta che le informazioni sul sistema automatizzato impiegato siano **integrate** con l'obbligo di fornire una motivazione chiara, semplice e comprensibile della decisione, come previsto dal paragrafo 1 dell'articolo III-29 per tutte le procedure amministrative, automatizzate o meno. L'obiettivo è quello di fornire una **spiegazione comprensibile nel linguaggio comune** di come il sistema automatizzato abbia contribuito alla decisione finale, indicando i principali fattori su cui si basa il sistema (ad esempio, dati forniti dalla parte o dati statistici). Il paragrafo dell'art. III-29 non dispone l'obbligo di svelare **l'algoritmo** o **il codice sorgente** del sistema automatizzato.
- (42) Come per la motivazione in generale, l'obiettivo finale di tali spiegazioni è di consentire alle parti di **comprendere** le ragioni del provvedimento e consentire al giudice di verificare la decisione qualora le parti la contestino in sede giurisdizionale. Ciò era già previsto dall'articolo III-29(1), in coerenza con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea.

III-31 Requisiti formali e linguistici

- (43) Il **nuovo paragrafo 3** richiede un intervento umano, nel senso che la traduzione automatica di una decisione deve essere verificata dal funzionario competente. Per ragioni di efficienza, l'uso della traduzione automatica è ormai inevitabile nel lavoro di un'amministrazione multilingue come quella dell'UE. Tuttavia, ciò non deve compromettere **l'accuratezza**, dati gli effetti giuridici delle sue decisioni e il fatto che i cittadini possono scegliere la lingua preferita tra le ventiquattro lingue ufficiali.